

LEGGE PROVINCIALE 30 dicembre 2014, n. 14

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2015)

(b.u. 31 dicembre 2014, n. 52, straord. n. 1)

Capo I

Disposizioni in materia tributaria

Sezione I

Disposizioni in materia di imposta immobiliare semplice

Art. 1

Istituzione dell'imposta immobiliare semplice (IMIS)

1. Dal periodo d'imposta 2015 è istituita l'imposta immobiliare semplice (IMIS), ai sensi dell'articolo 80, comma 2, dello Statuto speciale. L'IMIS è applicata obbligatoriamente nei comuni della provincia autonoma di Trento.

2. L'IMIS costituisce tributo proprio del comune soggetto attivo, anche in relazione alle disposizioni in materia di finanza locale.

3. L'istituzione dell'IMIS non comporta oneri a carico del bilancio statale. A tal fine la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato è assicurata secondo quanto disposto dall'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dall'articolo 1, comma 521, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di tributi locali. Per i fabbricati compresi nelle categorie catastali D la quantificazione del gettito accantonato a valere sul bilancio della Provincia è fissata, fino all'anno 2018 compreso, nell'importo determinato per il periodo d'imposta 2014 quale riserva statale relativa all'imposta municipale propria.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 2

Presupposto e periodo d'imposta

1. L'IMIS è dovuta per il possesso, inteso quale titolarità dei diritti reali di proprietà, uso, usufrutto, abitazione, superficie ed enfiteusi sugli immobili di ogni tipo che costituiscono presupposto dell'imposta, ferme restando le esclusioni, esenzioni e riduzioni disciplinate da questa sezione. In caso di contratto di leasing l'IMIS è dovuta dal soggetto che acquisisce la disponibilità in godimento dell'immobile, compresa l'area edificabile su cui sarà edificato il fabbricato oggetto del leasing.

2. L'imposta ha carattere annuale; il periodo d'imposta è determinato per anno solare in base agli elementi costitutivi deliberati dal comune o applicabili automaticamente in base agli articoli da 1 a 14 di questa legge. Ciascun anno solare costituisce autonoma obbligazione tributaria.

3. L'IMIS è dovuta per il periodo minimo di possesso di un mese solare. L'imposta è dovuta integralmente dal soggetto passivo che ha il possesso degli immobili per il maggior

numero di giorni nel mese. Se cambia il soggetto passivo nel corso del mese, il giorno del cambiamento si computa in capo al nuovo possessore. Nel caso in cui vi sia comunque parità di giorni nel possesso, l'imposta per tale mese è dovuta dal nuovo possessore. Questi criteri di calcolo si applicano a tutti gli elementi che costituiscono presupposto per la determinazione dell'imposta dovuta; nel caso in cui vi sia assoluta parità di giorni tra i diversi presupposti, per l'intero mese si applica la fattispecie a maggiore imposizione.

4. Per ciascun mese di possesso rilevano gli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi dell'imposta. L'imposta annuale si computa sommando il calcolo relativo a ogni mese.

Art. 3 *Soggetto attivo*

1. L'IMIS è applicata e riscossa dal comune nel cui territorio è catastalmente censito l'immobile che costituisce presupposto del tributo.

2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, se un fabbricato destinato a esclusivo uso abitativo è edificato unitariamente in base alle norme edilizie, ma è articolato in più unità immobiliari autonomamente censite in catasto, possedute dallo stesso soggetto passivo e insistenti su comuni diversi, unico soggetto attivo è il comune sul quale insistono le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del contribuente, dove questi ha la residenza anagrafica. La base imponibile è costituita dalla somma delle rendite delle singole unità immobiliari autonomamente iscritte in catasto; l'obbligazione tributaria è unica e unitariamente calcolata per l'abitazione principale. Se nessuna delle unità immobiliari autonomamente accatastate possiede i requisiti dell'abitazione principale, l'imposta è dovuta distintamente per ciascuna unità immobiliare a favore del comune sul cui territorio essa insiste.

Art. 4 *Soggetto passivo*

1. L'IMIS è dovuta dalla persona fisica o giuridica che ha il possesso dell'immobile ai sensi dell'articolo 2, o, in caso di leasing, in base alla data di sottoscrizione del relativo contratto. Si prescinde dal risultato della visura in caso di diritto di abitazione costituito ai sensi dell'articolo 540 del codice civile.

2. In caso di decesso del titolare dei diritti reali gli eredi subentrano nella soggezione passiva in base alle disposizioni del codice civile. In caso di fusione, incorporazione o successione tra persone giuridiche il nuovo soggetto passivo risponde integralmente delle obbligazioni tributarie pregresse.

3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Questi soggetti, che assumono la qualifica di responsabile d'imposta, sono tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

4. Se più persone sono titolari dello stesso diritto reale sul medesimo immobile, ogni contitolare è soggetto passivo autonomo per la propria obbligazione tributaria; a ogni contitolare si applicano solo gli elementi soggettivi e oggettivi riferiti alla sua posizione, compresi quelli relativi a esenzioni, riduzioni o agevolazioni d'imposta.

5. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

(Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), e per gli immobili condominiali e dei centri commerciali a proprietà indivisa, il versamento dell'IMIS è effettuato da chi amministra il bene. Questi, ai sensi della normativa statale in materia di imposta municipale propria, è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'IMIS dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale.

Art. 5

Definizioni e calcolo dell'imposta per i fabbricati

1. Ai fini dell'applicazione dell'IMIS, per fabbricato s'intende l'unica unità immobiliare iscritta o per la quale è obbligatoria l'iscrizione nel catasto edilizio urbano. E' considerato parte integrante del fabbricato il terreno che ne costituisce pertinenza ai sensi dell'articolo 817 del codice civile. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori oppure, se precedente, dalla data di accatastamento o da quella di utilizzo in via di fatto provato dalla presenza di utenze di servizi pubblici non finalizzate all'edificazione. In deroga a quanto stabilito dal comma 2, lettera a), se un fabbricato destinato a esclusivo uso abitativo è edificato unitariamente in base alle norme edilizie ed è articolato in più unità immobiliari autonomamente censite in catasto, tra loro funzionalmente connesse a costituire una sola unità minima abitativa, l'obbligazione tributaria è unica e unitaria per tutte le unità immobiliari interessate, e l'imposta è applicata per la fattispecie dell'abitazione principale, se ne ricorrono i presupposti. La base imponibile è costituita dalla somma delle rendite delle singole unità immobiliari autonomamente iscritte in catasto.

2. Si applicano le seguenti definizioni di fabbricato:

- a) per abitazione principale s'intende il fabbricato nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi, le modalità di applicazione dell'imposta per questa fattispecie e per le relative pertinenze si applicano a un solo immobile. Se le residenze anagrafiche sono stabilite in immobili diversi situati nel territorio provinciale, per abitazione principale s'intende quella dove pongono la residenza i figli eventualmente presenti nel nucleo familiare;
- b) per fabbricato assimilato ad abitazione principale s'intende il fabbricato abitativo e le relative pertinenze che i comuni, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere a) e b), possono considerare direttamente adibito ad abitazione principale. Sono comunque assimilati ad abitazione principale:
 - 1) le unità immobiliari possedute dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e le relative pertinenze;
 - 2) la casa coniugale assegnata al coniuge in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - 3) il fabbricato abitativo assegnato al genitore cui un provvedimento giudiziale ha riconosciuto l'affidamento dei figli, dove questi fissa la dimora abituale e la residenza anagrafica;
 - 4) il fabbricato posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia a ordinamento militare, dal personale dipendente delle forze di polizia a ordinamento civile, dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266), dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le

condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- c) per altro fabbricato abitativo s'intende il fabbricato nel quale il possessore non risiede anagraficamente e le relative pertinenze;
- d) per pertinenze dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di due unità. Il vincolo di pertinenza sussiste in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dagli articoli 817 e 818 del codice civile. Il contribuente può comunicare al comune quali fabbricati considera pertinenti. In attesa della comunicazione, per inviare il modello precompilato previsto dall'articolo 9, comma 5, il comune utilizza le banche dati relative all'imposta immobiliare propria;
- e) per altro fabbricato s'intende il fabbricato censito al catasto in categorie non abitative e che non costituisce pertinenza di fabbricati di tipo abitativo, destinato a qualunque finalità o utilizzo;
- f) per fabbricato strumentale all'attività agricola s'intende il fabbricato censito a catasto nella categoria D/10, o per cui sussiste l'annotazione catastale di ruralità derivante dai requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dall'articolo 9, comma 3 bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

3. Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è il valore catastale. Ai soli fini dell'imposta il valore catastale, riportato anche sugli estratti catastali, è ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto i seguenti moltiplicatori:

- a) 168 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, a eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale A/10, e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- b) 147 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 84 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- d) 68,25 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, a eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- e) 57,75 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

4. Per determinare la base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto ma privi di rendita catastale, oppure non iscritti in catasto, si applica l'articolo 1, commi 336 e 337, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia d'iscrizione al catasto e aggiornamento del classamento catastale. In attesa dell'attribuzione della rendita è dovuta l'IMIS per le aree edificabili, ai sensi dell'articolo 6, comma 4.

5. Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D privi di rendita, in attesa dell'attribuzione della rendita catastale, anche ai sensi del comma 4, la base imponibile è determinata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

6. Le aliquote e le detrazioni dell'IMIS sono così determinate:

- a) l'aliquota per le abitazioni principali, per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze è fissata nella misura dello 0,35 per cento. Dall'imposta dovuta per queste fattispecie è detratto un importo pari all'imposta dovuta per un'abitazione della categoria catastale A/2 di 5,5 vani, con rendita catastale maggiorata del 30 per cento, come stabilito per ciascun comune nell'allegato A; l'importo è rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae questa destinazione. La detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta. Nei comuni con più zone censuarie viene considerata la media aritmetica delle diverse rendite della categoria catastale A/2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali, indipendentemente dalla quota di possesso. Con la deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 1, il comune può

diminuire l'aliquota fino allo zero per cento, e aumentare la detrazione fino alla concorrenza dell'imposta dovuta;

- b) l'aliquota per gli altri fabbricati abitativi e relative pertinenze è fissata nella misura dello 0,86 per cento. Con la deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 1, il comune può aumentare l'aliquota fino all'1,31 per cento o diminuirla fino allo zero per cento;
- c) l'aliquota per gli altri fabbricati è fissata nella misura dello 0,86 per cento. Con la deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 1, il comune può aumentare l'aliquota fino all'1,31 per cento o diminuirla fino allo zero per cento, anche in modo disgiunto per le singole categorie catastali;
- d) l'aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola è fissata nella misura dello 0,1 per cento. Dalla rendita catastale del fabbricato è dedotto un importo pari a 550 euro. Con la deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 1, il comune può aumentare l'aliquota fino allo 0,2 per cento o diminuirla fino allo zero per cento e aumentare la deduzione fino alla concorrenza dell'imposta dovuta.

Art. 6

Definizioni e calcolo dell'imposta per le aree edificabili

1. Ai fini dell'applicazione dell'IMIS per area edificabile s'intende l'area utilizzabile a qualsiasi scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale comunale. Per scopo edificatorio s'intende la possibilità, anche solo potenziale, di realizzare fabbricati o ampliamenti di fabbricati, destinati a qualsiasi uso, per i quali sussiste l'obbligo d'iscrizione o di modifica dell'iscrizione catastale. Sono esclusi dalla definizione di area edificabile i terreni a destinazione urbanistica di tipo agricolo o silvo-pastorale, anche se è possibile realizzarvi dei fabbricati. Non si considera area utilizzabile a scopo edificatorio il terreno che costituisce pertinenza ai sensi dell'articolo 817 del codice civile anche di unità edilizia definibile o definita come altro fabbricato.

2. Ai fini di questa sezione un terreno si considera edificabile con l'adozione preliminare dello strumento urbanistico comunale, ai sensi dell'articolo 31 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008), che ne qualifica la potenzialità edificatoria. La soggezione passiva all'IMIS cessa:

- a) se un provvedimento definitivo attribuisce al terreno una destinazione urbanistica diversa da quelle definite come area edificabile dal comma 1, ai sensi dell'articolo 31 della legge urbanistica provinciale 2008;
- b) se è utilizzata completamente la volumetria prevista dagli strumenti urbanistici comunali per il terreno, indipendentemente dalla qualificazione di potenzialità edificatoria prevista dallo strumento stesso e se dal punto di vista urbanistico non sussiste alcuna possibilità edificatoria comunque prevista anche potenzialmente;
- c) se viene realizzato il fabbricato, come definito dall'articolo 5, comma 1, salva la pertinenzialità del terreno ai sensi dell'articolo 817 del codice civile.

3. Si considerano assimilati ad area edificabile, con imponibilità decorrente dalla data di validità dei provvedimenti - comunque denominati - che autorizzano l'intervento edilizio:

- a) i fabbricati iscritti catastalmente nelle categorie F/3 e F/4, in attesa dell'accatastamento definitivo;
- b) i fabbricati oggetto di demolizione o di interventi di recupero ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettere c), d), e) e g), della legge urbanistica provinciale 2008;
- c) le aree comunque qualificate dagli strumenti urbanistici comunali, durante l'effettuazione dei lavori di edificazione, indipendentemente dalla tipologia dei fabbricati realizzati.

4. La base imponible è costituita dal valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera fino al verificarsi del presupposto d'imposta relativo al

fabbricato stesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 1. Il valore dell'area è quello in commercio al 1° gennaio di ogni periodo d'imposta, salvo quanto disposto dai commi 5 e 6, tenuto conto dei criteri e dei parametri stabiliti dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1992. La superficie dell'area edificabile rilevante per la determinazione del valore è determinata:

- a) in base alla consistenza catastale, espressa in metri quadrati, per le particelle fondiarie completamente edificabili;
- b) in base alla superficie effettiva, espressa in metri quadrati, per le particelle fondiarie parzialmente edificabili;
- c) in base alla superficie del sedime dell'unità immobiliare del fabbricato, espressa in metri quadrati, per le fattispecie assimilate previste dal comma 3.

5. In deroga a quanto stabilito dai commi 4 e 6, e comunque senza efficacia retroattiva, il valore dell'area edificabile è fissato nel valore dichiarato dal contribuente - come eventualmente accertato in via definitiva dall'Agenzia delle entrate - in sede di dichiarazione a fini fiscali relativa a tributi erariali comunque denominati, oppure in sede di dichiarazioni preliminari fiscalmente rilevanti finalizzate alla sottoscrizione di atti fra vivi o mortis causa. Questo valore si applica per tre periodi d'imposta successivi a quello iniziale; trascorsi questi periodi il contribuente può avvalersi della facoltà di presentare una nuova comunicazione, corredata da documenti probatori idonei a provare la modifica del valore.

6. Il comune, con modalità e procedure disciplinate con regolamento, per prevenire l'insorgenza del contenzioso deve determinare per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree edificabili, anche tenendo in considerazione le dichiarazioni previste dal comma 5. Inoltre deve determinare parametri e criteri, riferibili comunque all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1992, per la valutazione delle singole posizioni in sede di accertamento o di accertamento con adesione. La determinazione dei valori e dei criteri previsti da questo comma costituisce limitazione del potere di accertamento del comune se l'imposta è stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello fissato.

7. L'aliquota per le aree edificabili è fissata nella misura dello 0,86 per cento. Con la deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 1, il comune può aumentare l'aliquota fino all'1,31 per cento o diminuirla fino allo zero per cento.

Art. 7

Esclusioni, esenzioni, riduzioni

1. Sono esenti dall'IMIS:

- a) i terreni qualificati a qualsiasi titolo come agricoli dagli strumenti urbanistici comunali, tranne quelli indicati dall'articolo 6, comma 3, lettera c);
- b) i fabbricati di civile abitazione e le relative pertinenze destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea). L'esenzione spetta anche per i periodi d'inutilizzo, se il fabbricato mantiene la stessa destinazione;
- c) gli immobili indicati nell'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g) e i), del decreto legislativo n. 504 del 1992;
- d) gli immobili soggetti a vincolo d'uso civico destinati esclusivamente ai fini istituzionali del possessore;
- e) gli immobili indicati nell'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche se non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), se sono oggetto di contratto di

comodato registrato in favore dei soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), e dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e sono utilizzati nel rispetto dell'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992;

f) gli immobili concessi in comodato gratuito ad enti pubblici per l'esercizio di funzioni, servizi o attività pubbliche.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'IMIS gli immobili posseduti da Stato, regioni, province, comuni, comunità istituite dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), consorzi fra questi enti, se non soppressi, loro enti strumentali, enti del servizio sanitario nazionale e aziende sanitarie, a qualsiasi fine destinati o utilizzati.

3. La base imponibile dell'IMIS è ridotta nella misura del 50 per cento, senza possibilità di cumulo, per:

a) i fabbricati d'interesse storico o artistico indicati nell'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), iscritti con quest'indicazione nel libro fondiario;

b) i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono queste condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti del presente comma i comuni possono disciplinare con regolamento le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Art. 8

Poteri regolamentari e deliberativi dei comuni

1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione il comune determina le aliquote, le deduzioni, le detrazioni e i valori delle aree edificabili, anche disgiuntamente e per singole fattispecie, ai sensi degli articoli 5 e 6. Se non adotta la relativa deliberazione si applica l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo alla proroga automatica delle aliquote vigenti.

2. Il comune può adottare un regolamento per la disciplina dell'IMIS, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali). Il regolamento può:

a) assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliare abitativa posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata;

b) assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliare abitativa e le relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; la presente assimilazione può essere estesa anche agli affini del medesimo grado. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato l'agevolazione si applica a una sola unità immobiliare;

c) considerare esenti gli immobili, a qualsiasi fine destinati o utilizzati, posseduti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale disciplinate dal decreto legislativo 4

dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale);

- d) considerare direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- e) stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti stabiliti dall'articolo 5, comma 6, lettera a), per i fabbricati indicati nelle lettere a) e b), in alternativa all'assimilazione ivi prevista;
- f) stabilire termini di versamento dell'imposta più favorevoli per i contribuenti rispetto a quelli previsti dall'articolo 9, e differimenti dei termini di versamento per situazioni particolari individuate e disciplinate nel regolamento;
- g) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, fermo restando che il rimborso non può essere stabilito per un importo superiore all'imposta versata in ciascuno dei tre anni precedenti se l'intervenuta inedificabilità delle aree è conseguente ad istanza presentata in tal senso dal soggetto passivo;
- h) disciplinare gli ambiti demandati da questa legge alla potestà regolamentare del comune.

3. Fatto salvo quanto previsto in materia dalla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993), le deliberazioni in materia di IMIS sono adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario coincidente con il periodo d'imposta cui esse si riferiscono. Le deliberazioni adottate dopo l'approvazione del bilancio di previsione si applicano dal periodo d'imposta successivo.

4. Il termine stabilito dal comma 3 non si applica alle deliberazioni relative alla determinazione dei valori delle aree edificabili ai sensi dell'articolo 6, comma 6. La determinazione è deliberata dal comune con congruo anticipo rispetto alle scadenze dei versamenti.

5. La giunta comunale nomina un funzionario responsabile al quale sono affidati in via esclusiva tutti i poteri applicativi e organizzativi relativi all'IMIS, compresa la sottoscrizione di provvedimenti, atti, pareri comunque denominati collegati all'applicazione del tributo. Il responsabile viene individuato nella massima figura apicale della struttura comunale preposta alla gestione e applicazione dei tributi, anche se organizzata in forma associata o sovracomunale. Il comune può nominare un sostituto del funzionario responsabile in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei. Se il comune affida le funzioni di gestione dell'IMIS a una società in house il funzionario responsabile è nominato da quest'ultima.

Art. 9

Riscossione ordinaria e coattiva

1. L'IMIS è versata in autoliquidazione dal soggetto passivo in due rate, che scadono il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun periodo d'imposta. I comuni possono deliberare l'eliminazione dell'obbligo di versamento della rata che scade il 16 giugno, anche per singoli periodi d'imposta. Il soggetto passivo può assolvere l'imposta complessivamente dovuta per ogni periodo d'imposta in più versamenti, anche mensili, comunque effettuati entro le scadenze previste da questo comma.

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per il debito d'imposta degli altri, oppure dal titolare di un diritto reale non soggetto a imposta per il tributo dovuto dal titolare di un diritto reale soggetto all'imposta. Il contribuente che effettua il versamento deve presentare una comunicazione al comune

relativa agli immobili oggetto del versamento e ai contribuenti sostituiti nel versamento.

3. In caso di decesso del soggetto passivo i termini previsti dal comma 1 sono posticipati di dodici mesi, sia per il versamento del saldo dovuto dal deceduto, sia per i versamenti dovuti dagli eredi.

4. Il versamento è effettuato con le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni); con apposita convenzione sono disciplinati i rapporti tra Agenzia delle entrate e comuni in relazione agli adempimenti correlati a tale procedimento. I codici tributo dell'IMIS sono stabiliti dall'Agenzia delle entrate, sentiti la Provincia e il Consiglio delle autonomie locali. Fermo restando che queste modalità di versamento sono sempre utilizzabili dal soggetto passivo, i comuni possono stabilire modalità integrative o alternative, anche utilizzando strumenti elettronici e informatici interbancari e postali, comunque denominati, che garantiscano la sicurezza e la certezza temporale del versamento.

5. Per semplificare il versamento i comuni, almeno quindici giorni prima del termine di scadenza, inviano ai soggetti passivi un modello precompilato con gli immobili soggetti a imposta e il calcolo dell'importo teoricamente dovuto, in base ai dati in loro possesso. Il soggetto passivo verifica la corrispondenza dei dati immobiliari inviati rispetto alla sua situazione immobiliare effettiva ed eventualmente ricalcola l'imposta. Se il contribuente versa l'imposta in base ai dati inviati dal comune, in sede di accertamento dell'eventuale maggiore imposta non sono dovute le sanzioni correlate al versamento, salvo il caso di errore nei dati inviati imputabile a elementi non conoscibili dal comune per variazioni intervenute tra l'invio e la data del versamento o per omissioni del contribuente relative agli adempimenti finalizzati alla determinazione del numero, dei dati e delle caratteristiche degli immobili. Nella documentazione inviata dal comune è illustrato quanto disposto da questo comma. In caso di omesso invio del modello precompilato, oppure di invio a un destinatario diverso dal soggetto passivo, per i trenta giorni successivi alle scadenze previste dal comma 1 non si applicano le sanzioni e gli interessi relativi al tardivo versamento. Entro il 31 dicembre 2016, in base ai risultati emersi dall'attuazione di questo comma, la Giunta provinciale, di concerto con il Consiglio delle autonomie locali, può stabilire modalità di elaborazione del modello precompilato più vincolanti per il comune, a cui non consegue l'applicazione di interessi o sanzioni, in base a quanto previsto da questo comma.

6. I comuni mettono a disposizione dei soggetti passivi strumenti elettronici accessibili e utilizzabili on line per il calcolo automatico dell'imposta dovuta, che prevedono anche la possibilità di stampare i documenti relativi al pagamento dell'imposta.

7. Non sono dovuti versamenti dell'IMIS per un importo annuale riferito a ciascun soggetto passivo inferiore a 15 euro. Con regolamento i comuni possono aumentare questo limite.

8. Per svolgere le attività previste da quest'articolo i comuni possono sottoscrivere convenzioni con soggetti esterni, pubblici o privati, anche relativamente a singole fasi del procedimento di riscossione ordinaria, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

9. Per la riscossione coattiva dell'IMIS i comuni utilizzano gli istituti giuridici, gli strumenti e le modalità gestionali e organizzative previste dalla normativa statale. Si applicano i decreti previsti dall'articolo 10 della legge 11 marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita).

Accertamento e rimborsi

1. Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale è dovuto il versamento il comune accerta la correttezza dei versamenti. Entro lo stesso termine notifica i provvedimenti di accertamento e irrogazione delle sanzioni.

2. Non possono essere emessi avvisi di accertamento d'importo inferiore a 15 euro.

3. Prima di emettere l'avviso di accertamento il comune, in forma scritta e motivata, può chiedere al contribuente di fornire documenti, dati o risposte su specifici elementi relativi alla sua posizione. Il regolamento comunale disciplina questa fase istruttoria. In caso di omessa o insufficiente risposta da parte del contribuente si applicano le sanzioni previste dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992.

4. L'attività di accertamento può essere affidata a soggetti esterni al comune, anche per singole fasi, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

5. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'IMIS si applica la sanzione prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662). Il comune può prevedere la riduzione della sanzione, fino al 50 per cento, in caso di adesione all'accertamento con versamento delle somme complessivamente dovute a titolo d'imposta, sanzioni e interessi entro il termine per la presentazione del ricorso in sede giurisdizionale. Salvo quanto disposto dall'articolo 11, comma 3, non è applicabile alcuna sanzione collegata ad obblighi dichiarativi del soggetto passivo.

6. Alle somme dovute a seguito di accertamento si applicano gli interessi nella misura legale.

7. Si applica l'istituto del ravvedimento operoso disciplinato dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662). Il comune, ai sensi dell'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), può disciplinare l'applicazione di quest'istituto in senso più favorevole al contribuente.

8. Si applicano gli istituti deflattivi del contenzioso e le modalità di applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dai decreti legislativi n. 471 e n. 472 del 1997 e dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 (Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662). Per le fattispecie dell'IMIS che ne consentono l'utilizzo il comune può prevedere l'applicazione dell'accertamento con adesione, ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale), disciplinandone le fasi con regolamento.

9. Entro cinque anni dal versamento il soggetto passivo, con domanda motivata e documentata, può chiedere al comune il rimborso della maggiore imposta versata. Sulla domanda il comune si esprime entro centoventi giorni, salva interruzione per richiesta di elementi o documenti integrativi.

10. Il comune che in fase di gestione dell'IMIS riscontra elementi che possono far presumere un versamento eccedente al dovuto ne informa il contribuente, per consentirgli l'eventuale presentazione di una domanda di rimborso.

11. Non si effettuano rimborsi d'importo inferiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 7.

Adempimenti dei soggetti passivi

1. Salvo quanto disposto all'articolo 4, comma 3, il contribuente non è soggetto ad alcun obbligo dichiarativo ai fini dell'applicazione dell'IMIS. Per applicare l'IMIS si utilizzano le banche dati comunque formate e conservate per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, dell'imposta municipale propria e del tributo sui servizi indivisibili.

2. I comuni possono subordinare l'applicazione di specifiche esenzioni, esclusioni o agevolazioni introdotte autonomamente con regolamento alla presentazione, da parte del soggetto passivo, di una comunicazione relativa a elementi oggettivi o soggettivi non conosciuti né conoscibili dal comune. Il regolamento disciplina le modalità e i termini temporali per la presentazione di questa comunicazione e di quella prevista dall'articolo 9, comma 2, nonché la decorrenza degli effetti della comunicazione, anche ai fini della decadenza.

3. Alle infrazioni collegate alle comunicazioni e dichiarazioni previste dal comma 2 di questo articolo, dall'articolo 4, comma 3, e dall'articolo 9, comma 2, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

4. Il soggetto passivo può comunicare al comune elementi, fatti o dati rilevanti per l'applicazione dell'IMIS, anche in relazione all'invio del modello precompilato previsto dall'articolo 9, comma 5.

Art. 12

Disposizioni statali disapplicate e disposizioni applicabili

1. A partire dal periodo d'imposta 2015, nei comuni della provincia non si applicano:
- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale); l'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011; l'articolo 1, commi da 639 a 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di imposta municipale propria, relativi all'imposta municipale propria;
 - l'articolo 1, commi da 639 a 731, della legge n. 147 del 2013, in materia di imposta unica comunale relativamente alla componente del tributo sui servizi indivisibili (TASI).

2. A seguito dell'entrata in vigore di questa legge non si applicano ai comuni della provincia i tributi locali di natura immobiliare eventualmente istituiti in sostituzione di quelli previsti dal comma 1.

3. All'IMIS si applicano, salvo che non sia diversamente disposto da questa sezione:

- la legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente);
- l'articolo 1, commi da 161 a 171, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di tributi locali;
- l'articolo 1, commi da 722 a 727, della legge n. 147 del 2013, in materia di riversamento e rimborso d'imposta;
- le norme statali in materia di pubblicità legale e conoscitiva dei provvedimenti deliberativi e regolamentari in materia di tributi locali.

4. Il contenzioso relativo all'IMIS è disciplinato dalla normativa statale.

5. I rinvii a disposizioni statali contenuti negli articoli 1, 5, commi 4 e 5, 6, commi 4 e 6, e nell'articolo 7 s'intendono effettuati al testo vigente alla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 13

Disposizioni di raccordo in materia di finanza locale

1. Nell'ambito del fondo perequativo previsto dall'articolo 6 della legge provinciale sulla finanza locale 1993, è istituito un fondo di solidarietà comunale per perequare gli squilibri tra comuni riguardanti la capacità di autofinanziamento e, in particolare, la capacità fiscale relativa all'IMIS.

2. Il fondo è alimentato con una quota dell'IMIS e con altre risorse definite nell'ambito dell'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale.

3. Con intesa tra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali sono definite per l'anno 2015 la quantificazione e le modalità di versamento da parte dei comuni della quota indicata nel comma 2, l'allocazione, i criteri e le modalità di riparto del fondo.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 14

Disposizioni finali e transitorie sull'IMIS

1. Fino alla decorrenza dei termini di prescrizione, per l'attività di accertamento, rimborso e riscossione coattiva continuano ad applicarsi le norme statali relative ai tributi indicati nell'articolo 12, comma 1.

2. Gli effetti finanziari in termini di minore gettito derivanti dall'applicazione discrezionale da parte del comune di facoltà riconosciute da questa legge rimangono a carico esclusivo del bilancio del comune, anche in relazione alle norme provinciali in materia di finanza locale.

3. La Giunta provinciale è autorizzata ad aggiornare periodicamente i valori indicati nell'allegato A, determinando di concerto con il Consiglio delle autonomie locali la frequenza temporale dell'aggiornamento stesso ⁽¹⁾.

4. Per il solo periodo d'imposta 2015 le aliquote previste dall'articolo 5, comma 6, sono fissate nelle misure che seguono, ferme restando le restanti modalità di applicazione dell'articolo 5, comprese le facoltà attribuite ai comuni relativamente all'articolazione delle aliquote e alle detrazioni e deduzioni:

- a) per le abitazioni principali, fattispecie assimilate e loro pertinenze: 0,35 per cento;
- b) per gli altri fabbricati abitativi e le relative pertinenze: 0,895 per cento;
- c) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali C/1, C/3, D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8 e D/9: 0,79 per cento;
- d) per i fabbricati strumentali all'attività agricola: 0,1 per cento;
- e) per tutte le altre categorie catastali o tipologie di fabbricati: 0,895 per cento.

5. Per il solo periodo d'imposta 2015 l'aliquota prevista dall'articolo 6, comma 7, è fissata nella misura dello 0,895 per cento, ferme restando le restanti modalità di applicazione dell'articolo 6, comprese le facoltà attribuite ai comuni relativamente all'articolazione dell'aliquota.

6. Per il solo periodo d'imposta 2015 la deduzione d'imponibile di cui all'articolo 5, comma 6, lettera d), è stabilita in 1.000 euro.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Sezione II

Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di addizionale regionale all'IRPEF e di credito d'imposta

Art. 15

Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1, e altre disposizioni in materia di agevolazioni relative all'imposta regionale sulle attività produttive

1. *omissis* ⁽²⁾

2. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2014 e per i tre successivi le aliquote dell'IRAP stabilite dall'articolo 16, comma 1 e comma 1 bis, lettera a), del decreto legislativo n. 446 del 1997, vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ridotte di 1,6 punti percentuali.

3. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2014 e per i tre successivi l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è ulteriormente ridotta delle seguenti misure, tra loro alternative:

- a) di 0,5 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano un valore complessivo delle unità lavorative annue (ULA) di addetti impiegati sul territorio provinciale pari ad almeno il 95 per cento del medesimo parametro relativo al periodo d'imposta precedente; per addetti si intendono, oltre ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, anche i titolari, i soci attivi e i collaboratori familiari regolarmente iscritti alle forme previdenziali che partecipano all'attività dell'impresa;
- b) di 2,3 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento superiore al 5 per cento delle unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nel periodo d'imposta, anche derivante dalla conferma di contratti di apprendistato e dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti;
- c) di 0,7 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta rispettano il parametro di cui alla lettera a) di questo comma in forza dell'attuazione di contratti collettivi, anche aziendali, che prevedono - a fronte della riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori che raggiungono i requisiti minimi per il pensionamento nei trentasei mesi successivi alla data di stipulazione dell'accordo collettivo - la contestuale assunzione di giovani che non abbiano più di trentacinque anni di età; l'agevolazione opera se dall'assunzione deriva un saldo occupazionale positivo.

4. Per il rispetto del requisito stabilito dal comma 3, lettera b), si tiene conto dei criteri di misurazione della base occupazionale ricavabili dall'articolo 11, comma 4 bis 2, e comma 4 quater del decreto legislativo n. 446 del 1997, se applicabili. I soggetti multipianto verificano il parametro previsto dal comma 3, lettera b), su base nazionale, purché il parametro indicato nel comma 3, lettera a), sia rispettato nel territorio provinciale.

5. *omissis* ⁽³⁾

6. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 1 del 2014 si applica anche per il periodo d'imposta in corso il 1° gennaio 2016 e per i due successivi.

7. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nell'articolo 3 della legge provinciale n. 1 del 2014; alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 3, lettera a), di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella D.

Art. 16

Agevolazioni a favore dei titolari di reddito da pensione

1. Il fondo per la riduzione della pressione fiscale nei confronti delle imprese e dei

cittadini di cui all'articolo 3 della legge provinciale n. 1 del 2014 è incrementato per l'esercizio finanziario 2015 di un importo di 6.000.000 di euro per il riconoscimento di agevolazioni relative all'addizionale regionale all'IRPEF a favore di titolari di redditi da pensione.

1 bis. Per l'anno d'imposta 2015, e per i soggetti passivi titolari di reddito da pensione aventi un reddito imponibile - ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF - non superiore a 15.000 euro, è ridotta a zero, ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF stabilita dal combinato disposto dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997, dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), e dell'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

1 ter. Per l'anno d'imposta 2015, per tutti gli altri soggetti passivi rimane invariata, sull'intero reddito imponibile, l'aliquota prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 68 del 2011, nel testo volta a volta vigente.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C ⁽⁴⁾.

Art. 17

Contributi da utilizzare in compensazione

1. Se la legge di stabilità 2015 dello Stato lo prevede, la Giunta provinciale può individuare gli incentivi o gli aiuti provinciali, comunque denominati, da utilizzare in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni). I criteri e le modalità per attuare questo comma sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale ⁽⁵⁾.

2. La Provincia è autorizzata a stipulare una convenzione con l'Agenzia delle entrate per disciplinare le modalità operative di applicazione di quest'articolo.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Capo II

Disposizioni in materia di contabilità, programmazione, contenimento della spesa e società

Art. 18

Realizzazione di interventi della Provincia, dei comuni e delle comunità con strumenti di partenariato pubblico-privato e abrogazione di disposizioni connesse

1. Per assicurare l'equilibrio del bilancio provinciale a fronte del calo delle risorse disponibili, sono sospese le procedure di finanziamento delle opere dei comuni e delle comunità finanziate nell'ambito dei fondi previsti dalla normativa in materia di finanza locale, comprese quelle relative ai patti territoriali, già ammesse a finanziamento ma non ancora oggetto di concessione alla data di entrata in vigore di questa legge. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate, tra le opere finanziate, quelle ritenute non prioritarie, comprese quelle per le quali è stata richiesta la riprogrammazione,

per le quali è disposta la decadenza del finanziamento provinciale, con salvaguardia delle spese già sostenute. Con la predetta deliberazione sono stabiliti i nuovi termini procedurali anche per le opere per le quali il termine di avvio era fissato al 31 dicembre 2014. Le risorse sono riassegnate agli enti locali con i criteri e le modalità determinate dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

2. La Giunta provinciale, per incentivare l'utilizzo degli strumenti di partenariato pubblico-privato, stabilisce, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, criteri e modalità in base ai quali gli enti locali individuano, tra le opere per le quali non è stata disposta la decadenza del finanziamento ai sensi del comma 1, quelle potenzialmente idonee a essere realizzate con i predetti strumenti, da sottoporre alla verifica disciplinata dal comma 3. Con la stessa deliberazione la Giunta provinciale definisce i criteri in base ai quali gli enti locali possono chiedere la verifica anche per opere già oggetto di concessione di finanziamento per le quali non è ancora intervenuta la pubblicazione del bando di gara o la trasmissione delle lettere d'invito alla gara di appalto.

3. L'individuazione delle opere che, in base ai criteri del comma 2, possono essere realizzate mediante forme di partenariato a valere sui finanziamenti provinciali è effettuata dalla Giunta provinciale. L'individuazione è effettuata previo parere di un nucleo di analisi degli investimenti pubblici composto da esperti del settore, di cui uno designato dal Consiglio delle autonomie locali, e dipendenti pubblici nominati con deliberazione della Giunta provinciale.

4. Per le opere che non sono state oggetto di individuazione ai sensi del comma 3 la Giunta provinciale dispone la cessazione della sospensione e la fissazione di nuovi termini per le successive fasi del procedimento.

5. Per le opere individuate ai sensi del comma 3 il nucleo collabora con l'ente locale per verificare la rispondenza delle concrete caratteristiche dell'intervento all'effettiva realizzabilità mediante strumenti di partenariato, anche per ridefinire il fabbisogno minimo dell'ente locale relativamente all'intervento e per individuare lo specifico strumento utilizzabile.

6. La Giunta provinciale, previo parere del nucleo di analisi di cui al comma 3, decide definitivamente se il finanziamento può essere disposto per un intervento oggetto di partenariato, definendone le caratteristiche. La Giunta stabilisce i nuovi termini, i criteri, le modalità, le condizioni e i casi di decadenza del finanziamento.

7. Se il finanziamento di un intervento oggetto di partenariato viene disposto ai sensi del comma 6, le risorse destinate all'opera originaria concorrono ad alimentare un fondo finalizzato al finanziamento di contributi a titolo di prezzo e di contributi relativi a canoni comunque denominati. Il contributo può essere concesso fino alla concorrenza del valore della spesa ammissibile a finanziamento, riconoscendo inoltre le eventuali spese già sostenute rispetto all'originaria configurazione dell'intervento. La concessione del finanziamento può essere condizionata all'avvalimento dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti da parte dell'ente locale per le procedure di affidamento.

8. Per gli interventi realizzati mediante forme di partenariato la Provincia può destinare quote dei fondi di garanzia, istituiti ai sensi delle leggi in materia di incentivi ai settori economici, alla prestazione di garanzie ai realizzatori degli interventi.

9. La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità in base ai quali le somme spettanti ai realizzatori degli interventi possono essere utilizzate in compensazione, ai sensi del capo III del decreto legislativo n. 241 del 1997.

10. L'inserimento di nuovi interventi di comuni e comunità negli strumenti di programmazione dei finanziamenti provinciali, nell'ambito dei fondi previsti dalla normativa in materia di finanza locale, è effettuato subordinatamente alla verifica della possibilità di realizzare questi interventi mediante strumenti di partenariato pubblico-privato. Gli

interventi sono finanziati nell'ambito delle risorse della finanza locale.

11. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione di quest'articolo agli interventi della Provincia, nei quali rientrano le forme di partenariato pubblico-privato qualificate da specifiche disposizioni normative come afferenti ai servizi. La medesima deliberazione disciplina anche il ruolo del nucleo di analisi degli investimenti pubblici previsto dal comma 3 nell'attività di supporto istruttorio alla Giunta provinciale e individua la composizione dello stesso, anche in deroga a quanto previsto dal comma 3, e i casi in cui il parere reso dal nucleo si intende obbligatorio. A tal fine è costituito uno specifico fondo, che può essere alimentato in analogia a quanto previsto dal comma 7.

12. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione di quest'articolo ai soggetti individuati nell'articolo 33, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

13. Per agevolare la realizzazione di opere pubbliche, fino al 31 dicembre 2015 i proventi delle concessioni edilizie possono essere destinati al finanziamento di spese d'investimento, anche in deroga all'articolo 119 della legge urbanistica provinciale 2008.

14. *omissis* ⁽⁶⁾

15. *omissis* ⁽⁷⁾

16. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 7 e 10 si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte in bilancio sulle unità previsionali di base dove sono imputate le spese per la realizzazione degli interventi nell'ambito della finanza locale.

17. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 8, 9 e 11 si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 19
omissis ⁽⁸⁾

Art. 20
Modificazione dell'articolo 26 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale 1996), e disposizioni connesse

1. *omissis* ⁽⁹⁾

2. I contenuti della relazione annuale sullo stato di attuazione del programma di legislatura prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (legge elettorale provinciale 2003) e della relazione al rendiconto generale annuale della Provincia tengono luogo, rispettivamente, per la parte programmatica e per la parte finanziaria, di quanto indicato nel rapporto di gestione.

Art. 21
omissis ⁽¹⁰⁾

Art. 22
Estinzione anticipata dei mutui dei comuni

1. Per ridurre il debito del settore pubblico provinciale la Provincia è autorizzata ad anticipare ai comuni le risorse necessarie per l'estinzione anticipata di mutui, ferma restando la neutralità dell'operazione ai fini del patto di stabilità sia per la Provincia, sia per

i comuni. A tal fine la Provincia utilizza le proprie disponibilità di cassa. Per le medesime finalità e sempre con ricorso alle proprie disponibilità di cassa, la Provincia è autorizzata ad anticipare alle società di cui all'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) le risorse necessarie per l'estinzione anticipata dei mutui e delle altre operazioni di indebitamento, ferma restando la neutralità dell'operazione ai fini del patto di stabilità per la Provincia. A tal fine, con le modalità e nei tempi stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, le società corrispondono, direttamente o tramite compensazione a valere sui trasferimenti provinciali ad esse spettanti, le risorse corrispondenti all'operazione di estinzione anticipata, tenuto conto che la Provincia può farsi carico degli eventuali oneri dell'estinzione.

2. Ai fini del comma 1 i comuni, con le modalità e nei termini previsti dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, corrispondono, direttamente o tramite compensazione a valere sui trasferimenti in materia di finanza locale, le risorse corrispondenti all'operazione di estinzione anticipata, tenuto conto che la Provincia si fa carico degli eventuali oneri derivanti dall'estinzione.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C ⁽¹¹⁾.

Art. 23

Ridefinizione dei termini e delle condizioni dei contributi annui

1. Tenuto conto del rilevante fondo di cassa di cui dispone, la Provincia è autorizzata a promuovere convenzioni con istituti bancari individuati nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza e di parità di trattamento, per ridefinire termini e condizioni, per una durata massima di cinque anni, dei tempi di erogazione dei contributi annui concessi dall'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) entro il 31 dicembre 2014, assicurando comunque il regolare pagamento a favore dell'APIAE delle rate alle scadenze previste negli atti di concessione.

2. A tal fine le convenzioni fissano la durata delle operazioni, gli importi massimi delle somme anticipate dagli istituti bancari e le modalità dei pagamenti a favore dell'APIAE dei contributi annui, i tassi di interesse applicati alla Provincia, le modalità e i tempi di rimborso agli istituti bancari da parte della Provincia dei pagamenti effettuati a valere sugli impegni di spesa per i contributi annui prevedendo la facoltà di rimborso anticipato rispetto ai suddetti termini al ripristino della normale gestione di liquidità, le garanzie rilasciate dalla Provincia, le modalità e i termini di rendicontazione dei pagamenti effettuati da parte degli istituti bancari.

3. L'eventuale recupero a carico dell'APIAE delle somme erogate dagli istituti bancari nel caso di revoca o di rideterminazione dei contributi annui è disposta a valere su altre assegnazioni disposte in favore dell'agenzia.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 24

Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in materia di contenimento della spesa

omissis ⁽¹²⁾

5. La Provincia promuove la costituzione di tavoli tecnici, anche con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per individuare entro il 30 aprile 2015, azioni di

riduzione della spesa corrente, ulteriori rispetto a quelle già adottate ai sensi della normativa vigente, per la Provincia, per gli enti locali e per i rispettivi enti strumentali pubblici e privati. Le azioni individuano le conseguenti misure di revisione normativa, amministrativa e contrattuale.

6. Le disposizioni attuative adottate in base all'articolo 4 bis, commi 5 e 7 bis, della legge provinciale n. 27 del 2010, nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dal comma 3 del presente articolo, continuano ad applicarsi per l'anno 2015 fino all'adozione di nuove disposizioni attuative.

Art. 25
omissis ⁽¹³⁾

Art. 26
omissis ⁽¹⁴⁾

Art. 27
omissis ⁽¹⁵⁾

Art. 28
Disposizioni in materia di finanziamento collettivo

1. Per assicurare adeguati livelli di benessere sociale ed economico anche attraverso forme di collaborazione tra pubblico e privato, la Provincia, in adesione agli orientamenti dell'Unione europea espressi nella comunicazione 172 della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 27 marzo 2014, relativa allo sfruttamento del potenziale del crowdfunding nell'Unione europea, può promuovere direttamente iniziative di finanziamento collettivo (crowdfunding) e favorirne il ricorso da parte di cittadini e soggetti pubblici e privati.

2. Per i fini del comma 1 la Giunta provinciale è autorizzata ad approvare delle linee guida per l'attuazione, la valorizzazione e la diffusione, informativa e formativa, del finanziamento collettivo nel rispetto della disciplina europea e nazionale e, comunque, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità. Le linee guida sono elaborate anche con l'eventuale ausilio di esperti esterni e sono sottoposte a procedure di consultazione pubblica e al parere delle competenti commissioni permanenti del Consiglio provinciale prima della loro approvazione.

3. La Giunta provinciale relaziona annualmente alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale sull'esito delle iniziative di finanziamento collettivo, sulla quantità di fondi complessivamente raccolti e sui singoli progetti finanziati con l'evidenza tra finanziamento pubblico e finanziamento collettivo.

4. La Giunta provinciale pubblica annualmente sul sito internet della Provincia la quantità di fondi complessivamente raccolti con il finanziamento collettivo ed i singoli progetti finanziati con l'evidenza tra finanziamento pubblico e finanziamento collettivo.

5. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le autorizzazioni di spesa disposte in bilancio sulle unità previsionali di base

dove sono imputate le spese per iniziative interessate.

Capo III *Disposizioni in materia di organizzazione e personale*

Art. 29

Fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale, del relativo limite di spesa e connesse modificazioni dell'articolo 58 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, dell'articolo 1 della legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16, e dell'articolo 27 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1

1. Per l'anno 2015 e per gli anni successivi la dotazione complessiva del personale provinciale assunto con contratto a tempo indeterminato appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca, individuato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg (Regolamento concernente la definizione dei comparti di contrattazione ai sensi dell'art. 54 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7), è definita dalla Giunta provinciale, con riferimento a ciascun anno, in esito all'attuazione del piano di riduzione della dotazione complessiva del personale previsto dall'articolo 24 della legge provinciale n. 1 del 2014, in materia di misure per la riduzione della spesa pubblica ⁽¹⁶⁾.

2. *omissis* ⁽¹⁷⁾

3. I commi 3 e 4 dell'articolo 58 della legge provinciale n. 2 del 2009 e il comma 6 dell'articolo 27 della legge provinciale n. 1 del 2014 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2015.

4. Alla copertura di maggiori oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 30

Disposizioni in materia di blocco del rinnovo contrattuale e delle assunzioni di personale della Provincia e degli enti strumentali e connesse modificazioni dell'articolo 24 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25

1. *omissis* ⁽¹⁸⁾

2. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale a tempo indeterminato relative al comparto autonomie locali, già prorogate fino al 31 dicembre 2014 in base alla normativa provinciale, e di quelle che scadono nel corso del 2015 sono prorogati fino al 31 dicembre 2015.

3. Con riferimento alle graduatorie per le assunzioni di personale a tempo indeterminato degli enti strumentali indicati dall'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, la Giunta provinciale, prima delle loro scadenze, ne può autorizzare la proroga fino al 31 dicembre 2015 previa richiesta motivata dell'ente; per le graduatorie in scadenza al 31 dicembre 2014 la proroga può essere autorizzata entro il 30 aprile 2015 ⁽¹⁹⁾.

4. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 31

Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), dell'articolo 24 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1, dell'articolo 29

della legge provinciale n. 3 del 2006, in materia di personale e articolazione organizzativa della Provincia, e modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, in materia di nomine e designazioni della Provincia

omissis ⁽²⁰⁾

9. *omissis* ⁽²¹⁾

10. *omissis* ⁽²²⁾

11. In attesa del riordino della dirigenza, della rimodulazione dell'articolazione organizzativa della Provincia e del contenimento della spesa per il personale, in relazione all'attuazione del piano di riduzione della dotazione complessiva del personale previsto dall'articolo 24 della legge provinciale n. 1 del 2014, gli incarichi di sostituzione provvisoria di dirigente di servizio o di responsabile d'ufficio previsti dall'articolo 34 della legge sul personale della Provincia 1997, conferiti prima dell'entrata in vigore di questa legge, possono essere prorogati fino alla conclusione della rimodulazione organizzativa e comunque per non più di tre anni.

12. Gli incarichi e le cariche previsti dall'articolo 53 bis della legge sul personale della Provincia 1997, come sostituito dal comma 5, conferiti prima dell'entrata in vigore di questa legge continuano a essere disciplinati dalla normativa previgente fino alla loro scadenza. Entro sei mesi dall'entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale e gli enti strumentali rivedono la composizione di commissioni, consigli, comitati e organismi collegiali, comunque denominati, già nominati alla data di entrata in vigore di questa legge per garantire l'osservanza dell'articolo 53 bis, comma 4, della legge sul personale della Provincia 1997, come sostituito dal presente articolo.

13. *omissis* ⁽²³⁾

14. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 32

Misure di contenimento della spesa riguardanti le prerogative sindacali

1. Ai fini della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica, il contingente complessivo dei distacchi relativo al personale degli enti a cui si applica la contrattazione collettiva provinciale dell'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997 è rideterminato secondo quanto previsto dal comma 2, avendo a riferimento i parametri e i criteri definiti dai contratti collettivi quadro nazionali e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

2. Il contingente complessivo dei distacchi spettanti nei comparti e aree di contrattazione è di 23, comprensivo degli arrotondamenti previsti dalla disciplina attuativa dell'articolo 7 del decreto-legge n. 90 del 2014.

3. I contingenti complessivi dei permessi sindacali sono determinati dalla Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, avendo a riferimento i parametri e i criteri definiti dai contratti collettivi quadro nazionali ed operando una riduzione proporzionata a quella effettuata in relazione ai distacchi. Le organizzazioni sindacali, che rappresentano almeno la maggioranza del personale a livello di singolo comparto di contrattazione, possono destinare una quota dei permessi sindacali dello stesso comparto alla costituzione di ulteriori distacchi, nel rispetto delle percentuali massime previste dai contratti collettivi quadro nazionali.

4. La ripartizione dei distacchi e dei permessi sindacali tra comparti, confederazioni e organizzazioni sindacali è disposta secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva

provinciale in materia.

5. La riduzione dei contingenti dei distacchi e dei permessi sindacali prevista da quest'articolo si applica dal 1° gennaio 2015.

6. Per assicurare la continuità dell'attività didattica per l'anno scolastico 2014 - 2015, i distacchi sindacali già concessi al personale docente delle scuole a carattere statale con decorrenza 1° settembre 2014 sono confermati fino al 31 agosto 2015, anche in deroga al limite massimo dei distacchi di cui al comma 2.

Capo IV

Disposizioni in materia di salute, di politiche sociali e di famiglia

Art. 33

Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

omissis ⁽²⁴⁾

4. Il comma 3 bis dell'articolo 16 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, come inserito dal comma 1, si applica a decorrere dalla data individuata dai provvedimenti attuativi che determinano la compartecipazione al costo delle prestazioni a carattere residenziale. A decorrere dalla stessa data, di cui si dà notizia nel Bollettino ufficiale della Regione, sono abrogati:

- a) l'articolo 16 bis della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità);
- b) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15 (Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria);
- c) l'articolo 21 (Partecipazione alla spesa per prestazioni non aventi natura sanitaria erogate a favore dei degenti presso l'ospedale psichiatrico di Pergine Valsugana) della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 34

omissis ⁽²⁵⁾

Art. 35

omissis ⁽²⁶⁾

Art. 36

Modificazioni della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti)

omissis ⁽²⁷⁾

8. Le modificazioni della legge provinciale n. 7 del 1998 inserite da questo articolo si applicano a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 1 bis dell'articolo 7 della legge provinciale n. 7 del 1998 come inserito

da questo articolo. Le delibere attuative sono sottoposte al parere preventivo della competente commissione permanente del Consiglio provinciale ⁽²⁸⁾.

Art. 37

Integrazione dell'articolo 34 (Istituzione dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa) della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23

1. *omissis* ⁽²⁹⁾

2. Fino all'individuazione, con deliberazione della Giunta provinciale, delle attività di concessione e di erogazione previste dall'articolo 34, comma 2, lettera b quater), della legge provinciale n. 23 del 1993, queste attività continuano a essere gestite secondo quanto previsto dalla disciplina previgente.

Art. 38

omissis ⁽³⁰⁾

Capo V

Disposizioni in materia di contratti, lavori pubblici, infrastrutture, ambiente, espropri e servizi pubblici

Art. 39

Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e interpretazione autentica dell'articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006

omissis ⁽³¹⁾

3. La lettera c) del comma 1 e il comma 5 dell'articolo 13 bis della legge provinciale n. 3 del 2006, come modificati dal comma 1, lettere a) e b), si applicano a decorrere dalla data di individuazione del soggetto affidatario della fase di trasporto da parte della Provincia.

4. Il comma 9.1. dell'articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006 va inteso nel senso che le disposizioni regolamentari previste dal medesimo non sono richieste con riferimento alla disciplina delle funzioni di amministrazione attiva previste dall'ultimo periodo del comma 1 del medesimo articolo 32.

Art. 40

omissis ⁽³²⁾

Art. 41

Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993)

omissis ⁽³³⁾

11. Le retribuzioni incentivanti spettanti ai sensi dell'articolo 20, comma 1 ter, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 per gli incarichi affidati prima dell'entrata in vigore

di questo comma sono corrisposte sulla base della disciplina normativa e contrattuale provinciale previgente.

12. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le autorizzazioni di spesa disposte in bilancio sulle unità previsionali di base dove sono imputate le spese per la realizzazione delle opere interessate da procedura espropriativa.

Art. 42
omissis ⁽³⁴⁾

Art. 43
Contenimento del costo dei lavori pubblici

1. Fino al 31 dicembre 2016, nei progetti di lavori pubblici, i costi dei lavori, delle forniture e degli imprevisti sono ridotti dell'8 per cento rispetto al valore determinato secondo la normativa vigente.

2. Il comma 1 si applica ai lavori per i quali i bandi sono stati pubblicati o le lettere di invito sono state spedite dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 44
omissis ⁽³⁵⁾

Art. 45
omissis ⁽³⁶⁾

Art. 46
omissis ⁽³⁷⁾

Art. 47
Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987)

omissis ⁽³⁸⁾

3. La tariffa agevolata prevista dall'articolo 102 quinquies, comma 1 quater, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987, come modificato da quest'articolo, si applica ai conferimenti di rifiuti per i quali non è ancora stata emessa fattura alla data di entrata in vigore di questa legge.

4. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvede l'Agenzia per la depurazione con il proprio bilancio.

Art. 48
omissis ⁽³⁹⁾

Art. 49
omissis ⁽⁴⁰⁾

Art. 50
Modificazioni della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri 1993)

omissis ⁽⁴¹⁾

11. Le indennità determinate sulla base dei nuovi criteri introdotti dai commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano, se più favorevoli, ai procedimenti espropriativi per i quali, alla data di entrata in vigore di questa legge, sono esperibili o pendenti i ricorsi per la rideterminazione dell'indennità avanti alla commissione provinciale per le espropriazioni e i ricorsi in opposizione alla stima avanti all'autorità giudiziaria.

12. Il comma 3 bis dell'articolo 8 della legge provinciale sugli espropri 1993, come introdotto dal comma 5, si applica nei casi in cui a seguito del ricalcolo della superficie il decreto di esproprio non è stato rettificato alla data di entrata in vigore di questa legge.

13. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le autorizzazioni di spesa disposte in bilancio sulle unità previsionali di base dove sono imputate le spese per la realizzazione delle opere interessate da procedura espropriativa.

Art. 51
omissis ⁽⁴²⁾

Art. 52
omissis ⁽⁴³⁾

Art. 53
omissis ⁽⁴⁴⁾

Capo VI
Disposizioni in materia di protezione civile e servizio antincendi

Art. 54
Modificazioni della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina dell'attività di protezione civile in provincia di Trento)

omissis ⁽⁴⁵⁾

9. Con riferimento a quanto previsto dal comma 1, i codici di autoregolamentazione sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge. Decorso tale termine l'assessore competente per materia riferisce alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale in ordine all'attuazione del comma 1.

10. Il comma 1 bis dell'articolo 37 della legge provinciale n. 9 del 2001, come inserito dal comma 6, si applica alle spese sostenute dai comuni a partire dal 1° gennaio 2014.

11. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6 si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 8 provvede la cassa provinciale antincendi con il proprio bilancio.

Art. 55
omissis ⁽⁴⁶⁾

Art. 56
omissis ⁽⁴⁷⁾

Capo VII
Disposizioni in materia di istruzione e ricerca

Art. 57
omissis ⁽⁴⁸⁾

Art. 58
Modificazioni della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)

omissis ⁽⁴⁹⁾

3. Il piano annuale per l'anno scolastico 2015-2016 determina le modalità di controllo previste dall'articolo 54, secondo comma, lettera d bis), della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977, come modificato dal comma 1, anche con riferimento alle rendicontazioni di spesa relative ad anni scolastici precedenti per cui le procedure di verifica sono pendenti al momento dell'approvazione del piano.

Art. 59
omissis ⁽⁵⁰⁾

Capo VIII
Disposizioni in materia di attività economiche e di lavoro

Art. 60
omissis ⁽⁵¹⁾

Art. 61
omissis ⁽⁵²⁾

Art. 62

Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)

omissis ⁽⁵³⁾

28. Fino alla revisione della convenzione prevista dall'articolo 33, comma 3, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, come modificato dal presente articolo, le attività continuano a essere finanziate con le modalità previste dalle convenzioni vigenti.

29. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 18 e 19 di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 63

omissis ⁽⁵⁴⁾

Art. 64

omissis ⁽⁵⁵⁾

Art. 65

omissis ⁽⁵⁶⁾

Art. 66

omissis ⁽⁵⁷⁾

Art. 67

omissis ⁽⁵⁸⁾

Capo IX

Disposizioni in materia di turismo, sport e terme

Art. 68

Modificazioni della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002)

omissis ⁽⁵⁹⁾

4. I soggetti previsti dall'articolo 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 si adeguano al requisito di cui all'articolo 9, comma 4, lettera e), della medesima legge provinciale, come modificato da quest'articolo, con la nomina del nuovo organo amministrativo; fino alla predetta nomina i soggetti previsti dall'articolo 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 mantengono il riconoscimento se in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore di quest'articolo.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 69
omissis ⁽⁶⁰⁾

Art. 70
Modificazioni della legge provinciale 4 aprile 2011, n. 6 (Sviluppo del settore termale trentino e modificazioni della legge provinciale sulla ricettività turistica)

omissis ⁽⁶¹⁾

5. Le domande di contributo presentate dalle imprese ai sensi della legge provinciale n. 6 del 2011, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla presente legge, sono esaminate e definite sulla base della legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21 (Interventi per lo sviluppo delle attività idrotermali).

6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 71
omissis ⁽⁶²⁾

Capo X
Disposizioni in materia di foreste, agricoltura, caccia ed energia

Art. 72
Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007), e dell'articolo 8 della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6, sui soggiorni socio-educativi

omissis ⁽⁶³⁾

8. *omissis* ⁽⁶⁴⁾

9. Fino all'individuazione da parte della Giunta provinciale della nuova suddivisione territoriale ai sensi dell'articolo 106, comma 6, lettera a), della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, i custodi forestali della Magnifica Comunità di Fiemme continuano ad assicurare il servizio di custodia forestale limitatamente ai beni silvo-pastorali di loro proprietà.

Art. 73
omissis ⁽⁶⁵⁾

Art. 74
omissis ⁽⁶⁶⁾

Art. 75
omissis ⁽⁶⁷⁾

Capo XI
Disposizioni in materia di edilizia abitativa

Art. 76
omissis ⁽⁶⁸⁾

Art. 77
omissis ⁽⁶⁹⁾

Art. 78
omissis ⁽⁷⁰⁾

Capo XII
Disposizioni finali

Art. 79
Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri

1. Per i fini previsti dalle disposizioni relative ai capitoli inseriti nelle unità previsionali di base indicate nella tabella B sono autorizzate, per ciascuna unità previsionale di base, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità previste nelle tabelle C e D.

3. Per l'anno 2015 i trasferimenti in materia di finanza locale sono rideterminati dalla tabella E.

Art. 80
Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A
Definizioni e calcolo dell'imposta per i fabbricati (articolo 5)

CODCOM	Comune	Rendita catastale media cat. A02	Rendita catastale media aumentata 30 %	Valore catastale del fabbricato medio cat. A02 aumentato 30 %	Detrazione pari all'Imposta ai sensi dell'art. 5 comma 6, lettera a)
A116	ALA	339,96	441,95	74.247,26	259,87
A158	ALBIANO	480,80	625,04	105.006,72	367,52

A178	ALDENO	451,48	586,92	98.603,23	345,11
A260	AMBLAR	379,47	493,31	82.876,25	290,07
A274	ANDALO	468,82	609,47	102.390,29	358,37
A372	ARCO	482,95	627,84	105.476,28	369,17
A520	AVIO	356,93	464,01	77.953,51	272,84
A694	BASELGA DI PINE'	278,43	361,96	60.809,11	212,83
A730	BEDOLLO	474,43	616,76	103.615,51	362,65
A808	BERSONE	418,00	543,40	91.291,20	319,52
A821	BESANELLO	362,55	471,32	79.180,92	277,13
A863	BIENO	293,58	381,65	64.117,87	224,41
A902	BLEGGIO SUPERIORE	331,82	431,37	72.469,49	253,64
A916	BOCENAGO	349,50	454,35	76.330,80	267,16
A933	BOLBENO	406,96	529,05	88.880,06	311,08
A967	BONDO	365,64	475,33	79.855,78	279,50
A968	BONDONE	356,62	463,61	77.885,81	272,60
B006	BORGHO VALSUGANA	421,67	548,17	92.092,73	322,32
B078	BOSENTINO	406,15	528,00	88.703,16	310,46
B135	BREGUZZO	330,70	429,91	72.224,88	252,79
B153	BRENTONICO	225,37	292,98	49.220,81	172,27
B158	BRESIMO	396,52	515,48	86.599,97	303,10
B165	BREZ	458,77	596,40	100.195,37	350,68
B185	BRIONE	420,97	547,26	91.939,85	321,79
B335	CADERZONE	464,31	603,60	101.405,30	354,92
B360	CAGNO'	449,89	584,86	98.255,98	343,90
B386	CALAVINO	517,81	673,15	113.089,70	395,81
B389	CALCERANICA AL LAGO	354,04	460,25	77.322,34	270,63
B400	CALDES	316,69	411,70	69.165,10	242,08
B404	CALDONAZZO	416,30	541,19	90.919,92	318,22
B419	CALLIANO	316,75	411,78	69.178,20	242,12
B514	CAMPITELLO DI FASSA - CIAMPEDEL	694,42	902,75	151.661,33	530,81
B525	CAMPODENNO	478,94	622,62	104.600,50	366,10
B577	CANAL SAN BOVO	402,50	523,25	87.906,00	307,67
B579	CANAZEI - CIANACEI	824,76	1072,19	180.127,58	630,45
B697	CAPRIANA	331,07	430,39	72.305,69	253,07
B723	CARANO	342,59	445,37	74.821,66	261,88
B783	CARISOLO	384,82	500,27	84.044,69	294,16
B856	CARZANO	501,13	651,47	109.446,79	383,06
C183	CASTEL CONDINO	299,99	389,99	65.517,82	229,31
C103	CASTELFONDO	398,83	518,48	87.104,47	304,87
C194	CASTELLO TESINO	341,98	444,57	74.688,43	261,41
C189	CASTELLO-MOLINA DI FIEMME	440,78	573,01	96.266,35	336,93
C216	CASTELNUOVO	427,12	555,26	93.283,01	326,49
C372	CAVALESE	649,07	843,79	141.756,89	496,15
C380	CAVARENO	400,18	520,23	87.399,31	305,90
C392	CAVEDAGO	405,85	527,61	88.637,64	310,23
C393	CAVEDINE	557,59	724,87	121.777,66	426,22
C400	CAVIZZANA	377,12	490,26	82.363,01	288,27
C452	CEMBRA	411,00	534,30	89.762,40	314,17
C467	CENTA SAN NICOLO'	368,20	478,66	80.414,88	281,45
C694	CIMEGO	411,69	535,20	89.913,10	314,70
C700	CIMONE	446,78	580,81	97.576,75	341,52
C712	CINTE TESINO	392,97	510,86	85.824,65	300,39
C727	CIS	402,72	523,54	87.954,05	307,84

C756	CIVEZZANO	495,49	644,14	108.215,02	378,75
C794	CLES	515,40	670,02	112.563,36	393,97
C797	CLOZ	469,35	610,16	102.506,04	358,77
M314	COMANO TERME	384,56	499,93	83.987,90	293,96
C931	COMMEZZADURA	301,10	391,43	65.760,24	230,16
C953	CONDINO	447,51	581,76	97.736,18	342,08
C994	COREDO	339,10	440,83	74.059,44	259,21
D188	CROVIANA	364,39	473,71	79.582,78	278,54
D206	CUNEVO	419,07	544,79	91.524,89	320,34
D243	DAIANO	426,35	554,26	93.114,84	325,90
D246	DAMBEL	494,08	642,30	107.907,07	377,67
D248	DAONE	367,22	477,39	80.200,85	280,70
D250	DARE'	494,32	642,62	107.959,49	377,86
D273	DENNO	442,04	574,65	96.541,54	337,90
D302	DIMARO	376,19	489,05	82.159,90	287,56
D336	DON	327,66	425,96	71.560,94	250,46
D349	DORSINO	446,12	579,96	97.432,61	341,01
D365	DRENA	290,01	377,01	63.338,18	221,68
D371	DRO	374,85	487,31	81.867,24	286,54
D457	FAEDO	461,55	600,02	100.802,52	352,81
D468	FAI DELLA PAGANELLA	444,90	578,37	97.166,16	340,08
D516	FAVER	461,80	600,34	100.857,12	353,00
D565	FIAVE'	402,74	523,56	87.958,42	307,85
D572	FIERA DI PRIMIERO	344,43	447,76	75.223,51	263,28
D573	FIEROZZO - VLARÖTZ	504,56	655,93	110.195,90	385,69
D631	FLAVON	444,33	577,63	97.041,67	339,65
D651	FOLGARIA	457,77	595,10	99.976,97	349,92
D663	FONDO	418,39	543,91	91.376,38	319,82
D714	FORNACE	509,29	662,08	111.228,94	389,30
D775	FRASSILONGO - GARAIT	516,71	671,72	112.849,46	394,97
D928	GARNIGA TERME	417,93	543,31	91.275,91	319,47
E048	GIOVO	423,46	550,50	92.483,66	323,69
E065	GIUSTINO	405,89	527,66	88.646,38	310,26
E150	GRAUNO	347,00	451,10	75.784,80	265,25
E178	GRIGNO	399,98	519,97	87.355,63	305,74
E222	GRUMES	389,72	506,64	85.114,85	297,90
E288	IMER	342,04	444,65	74.701,54	261,46
E334	ISERA	444,52	577,88	97.083,17	339,79
E378	IVANO FRACENA	386,12	501,96	84.328,61	295,15
E452	LARDARO	409,59	532,47	89.454,46	313,09
E461	LASINO	505,39	657,01	110.377,18	386,32
E492	LAVARONE	409,18	531,93	89.364,91	312,78
E500	LAVIS	544,67	708,07	118.955,93	416,35
M313	LEDRO	373,02	484,93	81.467,57	285,14
E565	LEVICO TERME	464,70	604,11	101.490,48	355,22
E614	LISIGNAGO	473,30	615,29	103.368,72	361,79
E624	LIVO	427,49	555,74	93.363,82	326,77
E664	LONA - LASES	373,44	485,47	81.559,30	285,46
E757	LUSERNA - LUSÉRN	312,80	406,64	68.315,52	239,10
E850	MALE'	444,81	578,25	97.146,50	340,01
E866	MALOSCO	386,39	502,31	84.387,58	295,36
F045	MASSIMENO	358,38	465,89	78.270,19	273,95
F068	MAZZIN - MAZIN	448,70	583,31	97.996,08	342,99

F168	MEZZANA	256,51	333,46	56.021,78	196,08
F176	MEZZANO	394,39	512,71	86.134,78	301,47
F183	MEZZOCORONA	458,62	596,21	100.162,61	350,57
F187	MEZZOLOMBARDO	506,01	657,81	110.512,58	386,79
F263	MOENA - MOENA	602,24	782,91	131.529,22	460,35
F307	MOLVENO	493,97	642,16	107.883,05	377,59
F341	MONCLASSICO	339,60	441,48	74.168,64	259,59
F396	MONTAGNE	327,54	425,80	71.534,74	250,37
F728	MORI	416,89	541,96	91.048,78	318,67
F835	NAGO-TORBOLE	430,39	559,51	93.997,18	328,99
F837	NANNO	466,32	606,22	101.844,29	356,46
F853	NAVE SAN ROCCO	413,52	537,58	90.312,77	316,09
F920	NOGAREDO	420,43	546,56	91.821,91	321,38
F929	NOMI	404,30	525,59	88.299,12	309,05
F947	NOVALEDO	455,60	592,28	99.503,04	348,26
G168	OSPEDALETTO	419,61	545,49	91.642,82	320,75
G173	OSSANA	304,44	395,77	66.489,70	232,71
G214	PADERGNONE	567,69	738,00	123.983,50	433,94
G296	PALU' DEL FERSINA - PALAI EN BERSNTOL	425,30	552,89	92.885,52	325,10
G305	PANCHIA'	530,11	689,14	115.776,02	405,22
G419	PEIO	293,61	381,69	64.124,42	224,44
G428	PELLIZZANO	330,36	429,47	72.150,62	252,53
G429	PELUGO	398,04	517,45	86.931,94	304,26
G452	PERGINE VALSUGANA	346,75	450,78	75.730,20	265,06
G641	PIEVE DI BONO	433,51	563,56	94.678,58	331,38
G656	PIEVE TESINO	336,21	437,07	73.428,26	257,00
G681	PINZOLO	667,13	867,27	145.701,19	509,95
G808	POMAROLO	372,01	483,61	81.246,98	284,36
G950	POZZA DI FASSA - POZA	612,11	795,74	133.684,82	467,90
G989	PRASO	352,37	458,08	76.957,61	269,35
H018	PREDAZZO	480,51	624,66	104.943,38	367,30
H039	PREORE	488,60	635,18	106.710,24	373,49
H057	PREZZO	417,11	542,24	91.096,82	318,84
H146	RABBI	294,94	383,42	64.414,90	225,45
H162	RAGOLI	796,06	1034,88	173.859,50	608,51
H254	REVO'	467,89	608,26	102.187,18	357,66
H330	RIVA DEL GARDA	605,48	787,12	132.236,83	462,83
H506	ROMALLO	456,05	592,87	99.601,32	348,60
H517	ROMENO	442,22	574,89	96.580,85	338,03
H528	RONCEGNO TERME	427,70	556,01	93.409,68	326,93
H532	RONCHI VALSUGANA	383,66	498,76	83.791,34	293,27
H545	RONCONE	392,89	510,76	85.807,18	300,33
M303	RONZO-CHIENIS	356,15	463,00	77.783,16	272,24
H552	RONZONE	342,37	445,08	74.773,61	261,71
H607	ROVERE' DELLA LUNA	484,39	629,71	105.790,78	370,27
H612	ROVERETO	451,42	586,85	98.590,13	345,07
H634	RUFFRE'-MENDOLA	344,87	448,33	75.319,61	263,62
H639	RUMO	384,06	499,28	83.878,70	293,58
H666	SAGRON MIS	315,92	410,70	68.996,93	241,49
H754	SAMONE	399,63	519,52	87.279,19	305,48
H966	SAN LORENZO IN BANALE	405,81	527,55	88.628,90	310,20
I042	SAN MICHELE ALL'ADIGE	367,58	477,85	80.279,47	280,98
I354	SANT'ORSOLA TERME	439,76	571,69	96.043,58	336,15

I411	SANZENO	437,33	568,53	95.512,87	334,30
I439	SARNONICO	419,06	544,78	91.522,70	320,33
I554	SCURELLE	428,31	556,80	93.542,90	327,40
I576	SEGONZANO	348,46	453,00	76.103,66	266,36
I714	SFRUZ	336,74	437,76	73.544,02	257,40
I760	SIROR	630,50	819,65	137.701,20	481,95
I772	SMARANO	359,47	467,31	78.508,25	274,78
I839	SORAGA - SORAGA	392,90	510,77	85.809,36	300,33
I871	SOVER	439,21	570,97	95.923,46	335,73
I889	SPERA	433,98	564,17	94.781,23	331,73
I899	SPIAZZO	447,11	581,24	97.648,82	341,77
I924	SPORMAGGIORE	424,83	552,28	92.782,87	324,74
I925	SPORMINORE	521,87	678,43	113.976,41	398,92
I949	STENICO	394,16	512,41	86.084,54	301,30
I964	STORO	487,11	633,24	106.384,82	372,35
I975	STREMBO	360,84	469,09	78.807,46	275,83
I979	STRIGNO	421,33	547,73	92.018,47	322,06
L033	TAIO	448,46	583,00	97.943,66	342,80
L060	TASSULLO	420,45	546,59	91.826,28	321,39
L089	TELVE	416,82	541,87	91.033,49	318,62
L090	TELVE DI SOPRA	469,12	609,86	102.455,81	358,60
L096	TENNA	478,02	621,43	104.399,57	365,40
L097	TENNO	339,71	441,62	74.192,66	259,67
L107	TERLAGO	528,43	686,96	115.409,11	403,93
L121	TERRAGNOLO	236,09	306,92	51.562,06	180,47
L137	TERRES	408,20	530,66	89.150,88	312,03
L145	TERZOLAS	314,88	409,34	68.769,79	240,69
L147	TESERO	476,84	619,89	104.141,86	364,50
L174	TIONE DI TRENTO	358,02	465,43	78.191,57	273,67
L200	TON	445,49	579,14	97.295,02	340,53
L201	TONADICO	628,43	816,96	137.249,11	480,37
L211	TORCEGNO	393,64	511,73	85.970,98	300,90
L322	TRAMBILENO	341,29	443,68	74.537,74	260,88
L329	TRANSACQUA	422,93	549,81	92.367,91	323,29
L378	TRENTO	510,39	663,51	111.469,18	390,14
L385	TRES	399,70	519,61	87.294,48	305,53
L457	TUENNO	452,69	588,50	98.867,50	346,04
L550	VALDA	434,15	564,40	94.818,36	331,86
L575	VALFLORIANA	338,36	439,87	73.897,82	258,64
L588	VALLARSA	279,11	362,84	60.957,62	213,35
L678	VARENA	458,34	595,84	100.101,46	350,36
L697	VATTARO	444,44	577,77	97.065,70	339,73
L769	VERMIGLIO	274,31	356,60	59.909,30	209,68
L800	VERVO'	381,14	495,48	83.240,98	291,34
L821	VEZZANO	563,24	732,21	123.011,62	430,54
L886	VIGNOLA-FALESINA	422,09	548,72	92.184,46	322,65
L893	VIGO DI FASSA - VICH	617,21	802,37	134.798,66	471,80
L903	VIGO RENDENA	476,05	618,87	103.969,32	363,89
L896	VIGOLO VATTARO	542,46	705,20	118.473,26	414,66
L910	VILLA AGNEDO	380,03	494,04	82.998,55	290,49
L957	VILLA LAGARINA	394,88	513,34	86.241,79	301,85
M006	VILLA RENDENA	437,39	568,61	95.525,98	334,34
M113	VOLANO	353,15	459,10	77.127,96	269,95

M142	ZAMBANA	350,65	455,85	76.581,96	268,04
M173	ZIANO DI FIEMME	464,12	603,36	101.363,81	354,77
M198	ZUCLO	429,92	558,90	93.894,53	328,63
	INTERA PROVINCIA	463,83	602,98		354,55

Tabella B - Tabella E
omissis ⁽⁷¹⁾

NOTE

- (1) Per l'aggiornamento vedi la deliberazione della giunta provinciale 9 marzo 2015, n. 358 (non pubblicata).
- (2) Comma modificativo dell'art. 1 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (3) Comma modificativo dell'art. 12 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (4) Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 6 marzo 2015, n. 4.
- (5) Per l'attuazione di questo comma con riguardo ad alcuni incentivi previsti dalla legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 vedi la deliberazione della giunta provinciale 18 maggio 2015, n. 809.
- (6) Comma abrogativo dell'art. 1 della l.p. 31 maggio 2012, n. 10, dell'art. 40 della l.p. 3 agosto 2012, n. 18, degli articoli 15 e 15 bis della legge provinciale sull'energia 2012, dell'art. 8 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1.
- (7) Comma modificativo dell'art. 12 ter della legge sulla programmazione provinciale 1996; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (8) Articolo modificativo dell'art. 9 quater e introduttivo dell'art. 81 bis nella legge provinciale di contabilità 1979; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge,
- (9) Comma modificativo dell'art. 26 della legge sulla programmazione provinciale 1996; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (10) Articolo modificativo dell'art. 19 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25 e dell'art. 48 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in queste due leggi.
- (11) Per l'attuazione di quest'articolo vedi la deliberazione della giunta provinciale 4 maggio 2015, n. 708.
- (12) Commi modificativi degli articoli 3, 4, 4 bis e 8 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (13) Articolo modificativo dell'art. 31 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (14) Articolo modificativo dell'art. 35 della l.p. 16 giugno 2006, n. 3; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (15) Articolo modificativo dell'art. 14 della l.p. 10 febbraio 2005, n. 1; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

- (16) Da ultimo la dotazione complessiva del personale era stabilita in 4.315 unità equivalenti, per il personale del comparto autonomie locali e del comparto ricerca, in base all'art. 58, comma 1 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2.
- (17) Comma modificativo dell'art. 1 della l.p. 9 agosto 2013, n. 16; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (18) Comma modificativo dell'art. 24 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (19) Comma così modificato dall'art. 40 della l.p. 3 aprile 2015, n. 7.
- (20) Commi modificativi degli articoli 9, 15, 29, 58, 63, 75 quater, introduttivi dell'art. 43 bis e sostitutivi dell'art. 53 bis della legge sul personale della Provincia 1997; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (21) Comma modificativo dell'art. 5 della l.p. 9 giugno 2010, n. 10; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (22) Comma modificativo dell'art. 24 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (23) Comma modificativo dell'art. 29 della l.p. 16 giugno 2006, n. 3; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (24) Commi modificativi degli articoli 16, 56 e introduttivi dell'art. 19 ter nella legge provinciale sulla tutela della salute 2010; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (25) Articolo modificativo degli articoli 3, 3 bis, 6 e 6 bis della legge provinciale sul volontariato 1992 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.
- (26) Articolo modificativo dell'art. 5 della l.p. 15 dicembre 1980, n. 35 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo) e connesse disposizioni finanziarie.
- (27) Commi modificativi degli articoli 3, 7, 9 e 12 della l.p. 15 giugno 1998, n. 7; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (28) L'ultimo periodo del comma 8 è stato approvato per errore; il parere di commissione è già previsto dalle disposizioni che prevedono deliberazioni attuative.
- (29) Comma modificativo dell'art. 34 della l.p. 3 settembre 1993, n. 23; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (30) Articolo modificativo degli articoli 5, 7 e 9 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.
- (31) Commi modificativi degli articoli 13 bis e 39 bis della legge provinciale n. 3 del 2006; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (32) Articolo abrogativo dell'art. 26 bis, introduttivo dell'art. 36 ter 1 e modificativo degli articoli 38 e 39 ter della legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990, abrogativo dell'art. 3 della l.p. 3 febbraio 1995, n. 1, abrogativo dell'art. 22 e modificativo dell'art. 47 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 8; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in queste leggi.
- (33) Commi modificativi degli articoli 16, 20, 37, 41, 50 ter decies, 50 quindicies, 50 sedecies, 50 duodevicies e introduttivi dell'art. 33.1 nella legge provinciale sui lavori pubblici 1993; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (34) Articolo modificativo dell'art. 18 della l.p. 15 maggio 2013, n. 9; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

- (35) Articolo modificativo dell'art. 20 della l.p. 3 gennaio 1983, n. 2; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (36) Articolo modificativo dell'art. 8 bis l.p. 8 giugno 1987, n. 10 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo) e connesse disposizioni finanziarie.
- (37) Articolo modificativo degli articoli 8, 33 e 35 della legge provinciale sui trasporti 1993; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (38) Commi modificativi degli articoli 97 e 102 quinquies del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in questo testo unico.
- (39) Articolo modificativo dell'art. 1 della l.p. 14 aprile 1998, n. 5; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (40) Articolo modificativo dell'art. 11 della l.p. 17 giugno 2004, n. 6; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (41) Commi modificativi degli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 20, 28, 29 bis, sostitutivi dell'art. 13 e abrogativi dell'art. 20 bis della legge provinciale sugli espropri 1993; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (42) Articolo modificativo dell'art. 7 della legge provinciale sulla polizia locale 2005 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo) e connesse disposizioni finanziarie.
- (43) Articolo modificativo dell'art. 6 della l.p. 31 maggio 2012, n. 10; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (44) Articolo modificativo degli articoli 30 e 78 della legge urbanistica provinciale 2008 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.
- (45) Commi modificativi degli articoli 4, 18, 26, 29, 37, 59 e 64 della l.p. 1 luglio 2011, n. 9; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (46) Articolo introduttivo dell'art. 21 bis nella l.p. 22 agosto 1988, n. 26 (il testo del nuovo articolo, quindi, è riportato in quest'ultima legge) e connesse disposizioni finanziarie.
- (47) Articolo modificativo dell'art. 74 della l.p. 29 aprile 1983, n. 12 ; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (48) Articolo modificativo degli articoli 14, 38, 54, 86, 91, 93, 102, 109 e introduttivo dell'art. 56 bis nella legge provinciale sulla scuola 2006 (il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.
- (49) Commi modificativi degli articoli 54 e 54 bis della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (50) Articolo modificativo dell'art. 2 della legge provinciale sugli asili nido 2002; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (51) Articolo modificativo degli articoli 15, 37, 44, 59 e 74 della legge provinciale sul commercio 2010; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (52) Articolo modificativo dell'art. 35 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (53) Commi modificativi degli articoli 5, 8, 12, 16, 24, 24 bis, 24 quater, 25, 33, 36 bis e sostitutivo degli articoli 24 septies e 24 decies della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (54) Articolo modificativo dell'art. 44 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18; il testo delle modifiche, quindi, è

riportato in quest'ultimo articolo.

- (55) Articolo modificativo degli articoli 3 bis, 6, 7 e 12 della l.p. 10 ottobre 2006, n. 6; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (56) Articolo modificativo degli articoli 1.1 e 4 della legge provinciale sul lavoro 1983; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (57) Articolo modificativo dell'art. 7 della l.p. 27 novembre 1990, n. 32; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (58) Articolo modificativo degli articoli 2, 12 e 33 della legge provinciale sulle cave 2006; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (59) Commi modificativi dell'art. 9 e introduttivi dell'art. 16 bis nella legge provinciale sulla promozione turistica 2002; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (60) Articolo modificativo dell'art. 37 bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (61) Commi modificativi degli articoli 7 e 9 della l.p. 4 aprile 2011, n. 6 ; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (62) Articolo modificativo dell'art. 2 bis della legge provinciale sullo sport 1990, dell'art. 36 ter della legge provinciale sulla finanza locale 1993 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in queste due leggi) e connesse disposizioni finanziarie.
- (63) Commi modificativi degli articoli 16, 96, 97, 106, 111, 114 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (64) Comma modificativo dell'art. 8 della l.p. 28 maggio 2009, n. 6; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (65) Articolo modificativo dell'art. 54 della legge provinciale sull'agricoltura 2003; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (66) Articolo modificativo dell'art. 26 della legge provinciale sulla caccia 1991; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (67) Articolo modificativo dell'art. 39 della legge provinciale sull'energia 2012; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (68) Articolo modificativo degli articoli 1, 2, 4, 5 e 9 della l.p. 7 novembre 2005, n. 15 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.
- (69) Articolo modificativo degli articoli 44, 47, 82, 102 ter della l.p. 3 novembre 1992, n. 21 e dell'art. 54 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in queste due leggi), e connesse disposizioni finanziarie.
- (70) Articolo modificativo dell'art. 33 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge) e connesse disposizioni finanziarie.
- (71) Disposizioni finanziarie.